

FONDO KYOTO – FAQ (*Frequently Asked Questions*)

- [GLOSSARIO](#)
- [INTERVENTI FINANZIABILI](#)
- [CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA](#)
- [REQUISITI TECNICI E COSTI AMMISSIBILI](#)
- [PROCEDURE E TEMPI](#)

[GLOSSARIO](#)

Certificazione energetica: Attestato di Prestazione Energetica (o Attestato di Certificazione Energetica se redatto prima del D.L. 63/2013). È il documento, redatto nel rispetto delle norme ed in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti, che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. L' Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non sono assimilabili all' Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

Conto Termico 2.0: Decreto del 16 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente) “Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (GU Serie Generale n.51 del 02-03-2016). Il Conto Termico è un meccanismo di sostegno che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Cronoprogramma: Il cronoprogramma dell'intervento è un elaborato, prevalentemente di tipo grafico, adottato per la pianificazione delle attività. Ne rappresenta lo sviluppo temporale, con una articolazione che comprende tutte le fasi comprese quelle inerenti le procedure tecnico-amministrative ante e post lavori.

[INTERVENTI FINANZIABILI](#)

1. Cosa finanzia il Fondo Kyoto?

Il Fondo concede finanziamenti agevolati (tasso fisso 0,25% nominale annuo) finalizzati all'efficientamento energetico ed idrico degli immobili di proprietà pubblica destinati a:

- istruzione scolastica e istruzione universitaria, inclusi gli asili nido, ed alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- impianti sportivi, non compresi nel “Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane” (art. 15, comma 3 del decreto-legge n. 185/2015);
- ospedali, policlinici e servizi socio-sanitari.

La concessione dei finanziamenti agevolati avverrà fino al raggiungimento del limite massimo di tale dotazione (c.d. ammissione "a sportello") pari a 200 milioni di euro.

2. Quali interventi possono essere finanziati?

Possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi, i cui costi siano stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del Decreto 11 febbraio 2021, n. 65:

- Intervento tipo a): Analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica (max € 30.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 10 anni);
- Intervento tipo b): Interventi relativi alla sostituzione dei soli degli impianti (max € 1.000.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 20 anni);
- Intervento tipo c): Interventi di Riqualficazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro (max € 2.000.000 per edificio – durata massima finanziamento agevolato 20 anni).

Gli interventi dovranno garantire (pena la revoca) il miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno 2 classi energetiche in un periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualficazione energetica.

3. Cosa deve fare una PA che intenda presentare domanda di finanziamento?

- Individuare l'edificio su cui intervenire, effettuando una diagnosi energetica e certificandone la classe energetica di partenza tramite l'APE; l'assenza della diagnosi e/o dell'APE è inderogabile causa di inammissibilità della domanda;
- Predisporre un progetto almeno di fattibilità tecnico economica, con una relazione tecnica che individui chiaramente gli interventi da effettuare, il miglioramento di almeno due classi energetiche a seguito della realizzazione degli interventi, il cronoprogramma dell'intervento, il rispetto dei requisiti tecnici; dovrà, inoltre, essere allegato un quadro economico. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi previsti, il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare che l'integrale copertura dell'intervento è assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nelle proprie disponibilità;
- Inviare la domanda con gli allegati secondo le modalità previste dal DM 11 febbraio 2021 entro il 19/12/2021;
la domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, ovvero, nel caso altri referenti ne abbiano la delega, la stessa va allegata.

4. Quali sono le condizioni per il ricorso al finanziamento agevolato del Fondo Kyoto?

Valgono le norme stabilite in via generale per il ricorso all'indebitamento previste per la specifica categoria di Soggetto Pubblico. Con riferimento agli Enti Locali, l'unica deroga espressamente prevista è quella all'articolo 204 del D.lgs. n. 267/2000 ("Regole particolari per l'assunzione di mutui"), come previsto all'articolo 16 del DM 11 febbraio 2021.

5. Quante domande di finanziamento possono essere presentate dallo stesso soggetto?

I soggetti titolati a presentare domanda di accesso al Fondo, così come individuati dall'articolo 4 del DM 11 febbraio 2021, possono presentare più domande di finanziamento. Gli unici limiti sono dati dalla spesa massima finanziabile per singolo edificio, così come previsto dall'articolo 7 del medesimo decreto.

6. È possibile fare richiesta di ammissione ai finanziamenti agevolati per edifici già ammessi con il precedente Fondo Kyoto?

Sì, purché nella nuova domanda non siano incluse opere comprese nella precedente richiesta di finanziamento. Nel caso in cui i lavori inerenti la domanda già ammessa al Fondo Kyoto non siano stati conclusi, può essere presentata come APE ex ante - se in corso di validità - quella allegata nella domanda precedente, oppure l'APE ex post nel caso l'intervento sia stato concluso.

7. Il Fondo Kyoto è cumulabile con altri incentivi?

Sì, è possibile cumulare i finanziamenti con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (ad es. il Conto Termico 2.0), nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 15 del DM 11 febbraio 2021.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DIAGNOSI ENERGETICA

8. È necessario allegare alla domanda sia la certificazione energetica che la diagnosi dell'edificio oggetto di intervento?

Sì. Per gli interventi che ricadono nelle tipologie b) e c) è necessario allegare alla domanda di ammissione a finanziamento entrambi i documenti. La mancanza di uno solo dei due è causa di inammissibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del DM 11 febbraio 2021.

9. Nel caso si partecipi al bando per gli interventi relativi alla tipologia a) analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica, è necessario allegare la diagnosi energetica al momento di presentazione della domanda? È richiesta in questo caso la certificazione energetica ex ante ed ex post?

No, in questo caso non è necessario presentare né la diagnosi energetica né la certificazione energetica ex ante. Per tali interventi non è richiesto il miglioramento di due classi della prestazione energetica dell'edificio, pertanto non è richiesta neanche la certificazione ex post.

10. Che tipo di caratteristiche deve avere la certificazione energetica da presentare?

Considerato che la certificazione energetica ha validità pluriennale e che la normativa di settore è stata modificata nel tempo, sono ritenuti validi gli attestati di certificazione/prestazione energetica redatti secondo le norme nazionali e/o regionali vigenti al momento della emissione dell'attestato.

11. Come certificazione energetica si può presentare l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)?

No, poiché l'AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori di riqualificazione energetica, mentre nel caso dell'APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto ha un ruolo di "collaudatore". Inoltre, l'AQE non prevede l'assegnazione di una classe energetica.

12. Da chi deve essere rilasciata la certificazione energetica dell'edificio ex ante ed ex post?

Entrambe le certificazioni devono essere rilasciate da un tecnico abilitato, così come individuato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75, articolo 2, comma 2, lettera b). Per quanto riguarda la certificazione energetica ex ante il requisito di terzietà si intende automaticamente rispettato nel caso in cui il certificatore sia un dipendente pubblico.

Per quanto riguarda la certificazione energetica ex post dell'edificio è necessario che la certificazione energetica dell'edificio sia redatta da un tecnico abilitato non coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di progettazione e realizzazione dell'intervento o con i produttori dei materiali e dei

componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.

13. Che tipo di caratteristiche deve avere la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve descrivere il sistema energetico edificio-impianto e contenere l'individuazione e la descrizione degli interventi di efficientamento energetico idonei a consentire il raggiungimento della migliore prestazione energetica dell'edificio, quantificando le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici.

REQUISITI TECNICI E COSTI AMMISSIBILI

14. I requisiti tecnici degli interventi per i quali si richiede il finanziamento debbono riferirsi al ContoTermico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016?

Sì. Il riferimento è esclusivamente al Conto Termico 2.0.

15. Come è possibile verificare il rispetto dei requisiti tecnici richiesti con riferimento al Conto Termico 2.0 (art. 6, comma 1, lettera b), del DM 11 febbraio 2021)?

Sia nella procedura guidata pubblicata sul sito della Cassa Depositi e Presiti (CDP), che sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) nella pagina web dedicata al Fondo Kyoto (<https://www.minambiente.it/pagina/fondo-kyoto-scuole-2021>), è presente una “*Tabella per la verifica dei requisiti tecnici e dei costi ammissibili*” precompilata in formato Excel (con le relative Istruzioni per la compilazione della tabella) per semplificare la verifica dei requisiti previsti dal Conto Termico 2.0. Tale tabella compilata in ogni sua parte deve essere allegata alla domanda di accesso a finanziamento, così come previsto all'allegato A1, parte F.

16. Cosa succede se non riesco a rispettare i requisiti tecnici minimi?

Le opere che non possono, per qualsiasi motivo, rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal Conto Termico 2.0 non possono essere finanziate e il loro importo sarà decurtato dall'importo totale riportato nella richiesta di finanziamento.

17. Quali sono le tipologie di interventi di efficientamento e risparmio idrico ammessi a finanziamento?

Le tipologie di interventi di efficientamento e risparmio idrico ammessi a finanziamento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del DM 11 febbraio 2021 sono: sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari; sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua; apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri; sistemi di monitoraggio dei consumi idrici; sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico; sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica; sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione di almeno il 50%; installazione dei sistemi di controllo della pioggia e umidità del terreno da irrigare.

Sono esclusi, pertanto, tutti gli interventi che non ricadono nelle suddette tipologie.

18. La domanda di finanziamento può comprendere anche altre opere che non siano finalizzate all'efficientamento energetico ed idrico?

L'articolo 5, comma 6 del DM 11 febbraio 2021 include fra le opere finanziabili anche interventi strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto.

Il costo delle opere relative all'efficientamento energetico ed idrico deve risultare prevalente rappresentando una quota superiore al 50% del totale dei lavori.

19. Come previsto dal Conto Termico 2.0 posso, in alternativa al rispetto dei requisiti tecnici per gli isolamenti, optare per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio?

Questa possibilità è prevista dal Conto Termico 2.0 al § 1 dell'allegato 1, ed è quindi applicabile ai progetti di cui si richiede il finanziamento con il Fondo Kyoto. Il Conto Termico 2.0 richiede il miglioramento del 50%. L'opzione per l'utilizzazione dei parametri del Conto Termico 2.0 va espressamente dichiarata nel campo "Descrizione generale dell'intervento" all'interno del modulo di domanda e deve essere utilizzata per tutte le opere del progetto.

PROCEDURE E TEMPI

20. Da chi deve essere presentata la domanda di ammissione al finanziamento agevolato?

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato deve essere presentata e firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento. Qualora il rappresentante legale deleghi altri soggetti alla presentazione della domanda, tale delega va allegata alla domanda stessa.

21. Quali sono gli errori più comuni da evitare?

- Inviare le PEC in prossimità dell'orario di scadenza;
- Trasmettere documenti non necessari (spesso sono origine di ambiguità e necessitano di chiarimenti successivi che allungano i tempi di istruttoria);
- Inviare certificazioni energetiche mancanti di parti essenziali secondo la normativa vigente;
- Inviare richieste di finanziamento non coerenti con i conti economici riportati nei diversi documenti (questo caso è frequente quando si usano progetti precedenti adattati alla domanda);
- Prevedere interventi che potrebbero non conseguire il miglioramento di due classi energetiche (con conseguente revoca del finanziamento a lavori effettuati) ovvero che non rispettino i requisiti tecnici del Conto Termico 2.0.

22. Quali mancanze causano la inammissibilità della domanda

- Assenza di certificazione energetica valida
- Assenza di diagnosi energetica
- Domanda di ammissione all'agevolazione non firmata digitalmente
- Domanda inviata oltre il termine
- Mancata indicazione del miglioramento di almeno n. 2 classi del parametro dell'efficienza energetica nel periodo massimo di 3 anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica.

23. Entro quanto tempo devono essere ultimati i lavori?

I lavori devono concludersi entro 3 anni dalla data di inizio lavori (art. 13, comma 3 del DM 11 febbraio 2021). Al termine dell'intervento deve essere redatta una certificazione energetica che attesti il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto di intervento. Qualora l'edificio

oggetto di intervento si trovi già in una classe energetica che renda impossibile l'avanzamento delle due classi, è richiesto il raggiungimento della miglior classe energetica possibile.

24. Fino a quando è possibile presentare le domande di accesso ai finanziamenti agevolati?

È possibile inviare le domande di ammissione entro le ore 24:00 del 19/12/2021.